logo FiscoOggi
Image not found or type unknown

Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it)

Avviso ai litiganti

Occorrono fatti e non parole per rimanere fuori dall'Irap

28 Novembre 2017

Se il contribuente si avvale non occasionalmente di lavoro altrui deve provare che il collaboratore esplica solo mansioni di segreteria o meramente esecutive

Thumbnail
Image not found or type unknown

SINTESI. Con la sentenza delle sezione unite n. 12108 del 2009 si è da tempo chiarito che l'attività di agente è esclusa dall'imposizione se si tratti di esercizio non autonomamente organizzato e che tale requisito ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Si è precisato, inoltre, che costituisce onere del contribuente, che chieda il riconoscimento che l'imposta non sia dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni e si è ancora aggiunto che il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre altresì se il contribuente si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive (Cfr. Cass. SSUU 9451/2016).

Ordinanza n. 26417 del 7 novembre 2017 (udienza 11 luglio 2017)
Cassazione civile, sezione VI – 5 - Pres. Schirò Stefano – Est. Cirillo Ettore
IRAP – Applicazione dell'imposta sull'attività di agente – La ricorrenza dell'assenza di un'autonoma organizzazione e dei requisiti che la caratterizzano deve essere provata dal contribuente
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/occorrono-fatti-e-non-parole-rimanere-fuori-dallirap